

nostri ordini, contenuti sì nella presente nostra istruzione, che nella riforma generale sopra la nobiltà e cittadinanza, pubblicata questo istesso giorno, alla precisa osservanza di cui ordiniamo alli deputati di attendere, avanti ad ogni altra cosa, seguendola alla lettera in tutte le sue parti.

II. — In caso che alcun nobile si trovasse presentemente nell'attuale esercizio di qualche arte, professione o carica, di quelle che abbiamo nella riforma dichiarato derogare alla nobiltà, benchè per lo addietro non vi derogassero, come la professione del notaio o procuratore della curia, l'impiego di cancelliere, conservatore o attuari di qualunque uffizio, magistrato o comunità, e simile, ecc.; comandiamo espressamente a tal patrizio o nobile, se vuole essere descritto nella sua classe e seguitare a godere li privilegi, onori e distinzioni del suo grado, di rinunciare, in pubblica forma, e lasciare del tutto l'esercizio di simile arte, professione o impiego, facendosi scancellare da qualunque ruolo, ove come tale fosse descritto. E di questa sua rinunzia, demissione d'impiego e scancellazione, produrne gli attestati autentici avanti li deputati, dentro il termine di mesi sei dall'infrascritto giorno, a che mancando, spirato detto termine, s'intenda decaduto dal suo rispettivo rango, ed escluso egli, colla sua discendenza, dal registro della nobiltà o patriziato, non ostante qualunque legge, consuetudine o ordine in contrario, alle quali cose già ci siamo, in detta riforma, espressi di derogare in tutto e per tutto.

III. — Perchè vogliamo che li deputati esaminino e riscontrino sicuramente tutte le domande, colli rispettivi annessi recapiti che saranno presentate avanti di loro, da' nobili istessi, o rimesse loro da' iudicanti, perciò di alcuni de' medesimi recapiti ci piace, non meno per loro notizia, che di chiunque dee presentarli, darne l'appresso dettaglio.

IV. — Primieramente, unito a ciascuna domanda, si esibisca, dal capo di casa, l'albero della propria famiglia, colla discendenza provata chiaramente per via dei libri delle decime, estimi, ecc., delli squittini, delle gabelle, dei contratti, de' registri de' battesimi, ed altri simili pubblici et autentici libri; avvertendo, per quanto è possibile, di notarvi i matrimoni contratti dalle persone in esso descritte.